

Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 07 febbraio 2020

D.g.r. 31 gennaio 2020 - n. XI/2797
Determinazioni in materia di abolizione del ticket sanitario aggiuntivo (c.d. Superticket) a seguito delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020» e di cui alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 - 2022» e parziale rettifica della d.g.r. 5738 del 31 ottobre 2007

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge n. 537 del 24 dicembre 1993 e s.m.i., che all'art. 8, comma 15, prevede che tutti i cittadini siano soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisioterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000/euro 36,15 per ricetta;
- la legge 15 luglio 2011, n. 111 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» che ha introdotto il pagamento, da parte degli assistiti non esenti, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di un ticket sanitario aggiuntivo (c.d. Superticket);
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» che all'art. 1 comma 446 prevede «Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.»

Richiamate:

- la d.g.r. n. 2085 del 31 luglio 2019 «Determinazioni in materia di esenzione dal ticket sanitario aggiuntivo (c.d. superticket) di cui alla legge n. 111/2011, a seguito delle disposizioni di cui alla legge n. 205/2017 «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020», articolo 1 commi 804-805 con la quale veniva prevista l'esenzione dal superticket per alcune fasce di popolazione»;
- la d.g.r. n. 162 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto «Determinazioni relative alla rimodulazione del ticket sanitario aggiuntivo di cui all'articolo 17, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n. 111 (a seguito di parere della Commissione Consiliare)»;
- la d.g.r. n. 4153 dell'8 ottobre 2015, avente ad oggetto «Reddito di autonomia: determinazioni in materia di esenzione dal ticket sanitario aggiuntivo (c.d. superticket) di cui alla legge n. 111/2011, così come rimodulato dalla d.g.r. n. 207 del 20 luglio 2011, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale»;

Richiamata la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» che ha individuato tra gli indirizzi, gli obiettivi ed i risultati attesi della Legislatura, l'abolizione delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020-2022» che all'art. 12 dispone che:

- a decorrere dal 1° marzo 2020 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita;
- conseguentemente è incrementata per l'anno 2020 di euro 54.000.000,00 la missione 13 «Tutela della salute», programma 1 «Servizio sanitario regionale -Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022;
- alla copertura finanziaria si provvede con il corrispondente aumento del titolo 3 «Entrate extra-tributarie» tipologia 0500 «Rimborsi e altre entrate correnti dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022».

Rilevato:

- che le risorse individuate dalla norma sopra richiamata so-

no stanziate per anticipare l'abolizione del superticket già dal mese di marzo fino all'entrata in vigore dell'abolizione del superticket a livello nazionale;

- che la copertura a carico del F.S.N. decorrerà secondo i termini previsti dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020);
- che il presente provvedimento comporterà l'adeguamento dei contratti tra le ATS ed i soggetti erogatori a contratto per attività di specialistica ambulatoriale;

Determinato che l'abolizione del superticket per gli assistiti lombardi decorre a partire dalle prestazioni prenotate dal 1° marzo 2020;

Richiamate inoltre:

- la legge regionale n. 18 del 31 luglio 2007, art. 1 comma 1, la quale stabilisce che la Carta Regionale dei Servizi (CRS) sostituisce la Tessera Sanitaria e rappresenta lo strumento di accesso al Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS);
- la d.g.r. 5738 del 31 ottobre 2007, che dispone:
 - il cittadino sarà tenuto, nei suoi contatti con il sistema socio sanitario regionale a dimostrare il proprio diritto alla assistenza sanitaria tramite l'esibizione della CRS;
 - la CRS sostitutivo del tesserino del codice fiscale costituisce di conseguenza l'unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del SSN;

Visto l'art. 21 della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009, che stabilisce che la Carta Regionale dei Servizi (CRS) è sostituita dal 1° ottobre 2013 dalla Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Ritenuto necessario - nelle more dell'approvazione del DPCM istitutivo dell'Anagrafica Nazionale degli Assistiti (ANA) - anche al fine di assicurare la coerenza con la normativa nazionale sopravvenuta in tema di Tessera Sanitaria Nazionale come sopra richiamata, modificare la d.g.r. 5738/2007 limitatamente alla parte in cui subordina il riconoscimento delle prestazioni a carico del SSR all'intervenuta scelta da parte dell'assistito del MMG/PLS, remunerabilità da effettuarsi invece sulla base della residenza dell'assistito secondo le regole che disciplinano la mobilità interregionale come da relativi accordi stato regioni;

Ritenuto:

- di demandare alla competente Struttura della D.G. Welfare gli eventuali adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
- di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi in termini di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto disposto dalla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 - 2022» che anticipa al 1° marzo 2020 l'abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (c.d. superticket), rispetto al termine del 1° settembre 2020 previsto dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020);

2. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1 decorrono a partire dalle prestazioni prenotate dal 1° marzo 2020 a favore degli assistiti lombardi;

3. di destinare, a copertura dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione e fino all'entrata in vigore dell'abolizione del superticket a livello nazionale, l'importo di € 54.000.000,00, disponibile al capitolo n. 14586 del bilancio per l'anno 2020;

4. di demandare ai competenti uffici della DG Welfare e della DC Presidenza l'adozione delle azioni e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione comprese le azioni per l'adeguamento dei contratti tra le ATS e i soggetti erogatori;

5. di modificare - nelle more dell'approvazione del DPCM istitutivo dell'Anagrafica Nazionale degli Assistiti (ANA) - la d.g.r. 5738/2007, limitatamente alla parte in cui subordina il riconoscimento delle prestazioni a carico del SSR all'intervenuta scelta da parte dell'assistito del MMG/PLS, remunerabilità da effettuarsi invece sulla base della residenza dell'assistito secondo le regole che disciplinano la mobilità interregionale come da relativi accordi stato regioni;

6. di demandare alla competente Struttura della D.G. Welfare gli eventuali adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;

7. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini